

**Asteris AE ed altri e Repubblica ellenica
contro
Commissione delle Comunità europee**

« Aiuti alla produzione di concentrati di pomodori —
Regime da applicarsi alla Repubblica ellenica — Conseguenze di
un'illegittimità accertata dalla Corte »

Relazione d'udienza	2183
Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn presentate il 2 febbraio 1988	2192
Sentenza della Corte 26 aprile 1988	2200

Massime della sentenza

- 1. Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardino direttamente ed individualmente — Regolamento che definisca le modalità d'applicazione in uno Stato membro di un regime di aiuti comunitari
(Trattato CEE, art. 173, 2° comma; regolamento della Commissione n. 381/86)*
- 2. Ricorso d'annullamento — Sentenza d'annullamento — Provvedimenti d'esecuzione — Rifiuto di adottare provvedimenti che vadano oltre la sostituzione dell'atto annullato — Verenza relativa alla portata dell'obbligo di esecuzione — Mezzo d'impugnazione — Ricorso per carenza
(Trattato CEE, artt. 175 e 176)*
- 3. Ricorso d'annullamento — Sentenza d'annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti d'esecuzione — Portata — Presa in considerazione tanto della motivazione*

quanto del dispositivo della sentenza — Retroattività dell'annullamento — Eliminazione di tutte le disposizioni inficiate dallo stesso vizio della disposizione annullata e posteriori a questa

(Trattato CEE, art. 176)

1. Il regolamento che definisca le modalità secondo le quali un aiuto comunitario, istituito nel contesto di un'organizzazione comune di mercato, viene attribuito in uno Stato membro costituisce un provvedimento di portata generale il quale si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Esso non può quindi riguardare individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato, un operatore economico stabilito in detto Stato membro e che possa fruire dell'aiuto di cui trattasi.
2. La vertenza relativa alla conformità del comportamento di un'istituzione agli obblighi imposti dall'art. 176 del trattato, nel caso in cui uno dei suoi atti sia stato annullato, rientra nel ricorso per carenza qualora l'oggetto della vertenza non consista in un vizio che infici l'atto adottato per sostituire quello annullato, bensì sia costituito dal se, oltre a tale sostituzione, l'istituzione debba adottare altri provvedimenti, relativi ad altri atti che non erano stati impugnati mediante il ricorso d'annullamento.
3. L'istituzione di cui un atto sia stato annullato dalla Corte, per conformarsi alla sentenza e darle piena esecuzione, deve attenersi non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione da cui essa discende e che ne costituisce il sostegno necessario nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è detto nel dispositivo. È infatti la motivazione

quella che identifica la disposizione esatta considerata illegittima ed inoltre evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato.

L'accertamento dell'illegittimità nella motivazione della sentenza, mentre obbliga in primo luogo l'istituzione da cui emana l'atto ad eliminare tale illegittimità nell'atto destinato a sostituire quello annullato, qualora riguardi una disposizione di un determinato contenuto in una data materia, può del pari causare altre conseguenze per detta istituzione.

Quando si tratta dell'annullamento di un regolamento il cui effetto è limitato ad un periodo di tempo ben definito, l'istituzione da cui emana l'atto ha innanzitutto l'obbligo di escludere dalle nuove norme che devono essere emanate dopo la sentenza di annullamento, per disciplinare i periodi successivi ad essa, qualsiasi disposizione che abbia lo stesso contenuto di quella ritenuta illegittima. Si deve tuttavia ammettere che, data l'efficacia retroattiva propria delle sentenze d'annullamento, l'accertamento dell'illegittimità risale alla data di entrata in vigore della normativa annullata, con la conseguenza che l'istituzione interessata ha del pari l'obbligo di eliminare dalle norme già emanate al momento della sentenza d'annullamento e che disciplinino periodi successivi a quelli cui il regolamento annullato si riferisce le disposizioni che abbiano lo stesso contenuto di quella ritenuta illegittima.